

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3301/73 DELLA COMMISSIONE****del 6 dicembre 1973****che modifica il regolamento (CEE) n. 2637/70, per quanto concerne la durata di validità dei titoli d'importazione con fissazione anticipata del prelievo per l'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che la durata di validità dei titoli d'importazione con fissazione anticipata del prelievo per l'olio d'oliva è stata fissata all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2312/73<sup>(5)</sup>;

considerando che la durata di validità attualmente in vigore è stata fissata tenendo conto dei termini medi occorrenti per l'importazione nella Comunità dell'olio

in provenienza dalle principali zone di produzione e d'esportazione; che per alcune regioni della Comunità siffatto termine è risultato insufficiente; che appare pertanto opportuna una proroga dello stesso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 è modificato come segue:

« 2. Il titolo d'importazione con fissazione anticipata del prelievo è valido a partire dalla data del rilascio effettivo fino allo scadere del mese successivo ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

(4) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

(5) GU n. L 237 del 25. 8. 1973, pag. 28.